

N. R.G. 1257/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2017 promossa da:

[REDACTED], con il  
patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO e dell'avv. ALLERI CLELIA , elettivamente  
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAUDI BRUNO

ATTORE

contro

L. [REDACTED] S.p.A. IN  
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORIS (C.F.  
[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. PIZZOFRERATO ALBERTO , elettivamente  
domiciliato in VIA DANTE N. 11 40125 BOLOGNA presso il difensore

[REDACTED]  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LOLLI ANDREA ,  
elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 39 40121 BOLOGNA presso il difensore  
avv. LOLLI ANDREA

CONVENUTI

[REDACTED] con il  
patrocinio dell'avv. PIZZOFRERATO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA  
DANTE N. 11 40125 BOLOGNA presso il difensore

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
BERTI CARLO, elettivamente domiciliato in Bologna via Marsala n.31 presso lo studio  
del legale

CHIAMATI



Avente ad oggetto: appalto di manodopera

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso presentato davanti al giudice del lavoro di Bologna [redacted] dichiarava di aver lavorato alle dipendenze della società [redacted] coop.sociale a r.l. dal 5\6\2014 con contratto a tempo determinato fino al 31\7\2015 e successivamente a tempo indeterminato dal 5\8\2015 con la qualifica di addetto ai servizi ambientali con inquadramento al livello B1 del CCNL [redacted]. La società [redacted] si occupava della raccolta rifiuti nella provincia di Bologna per conto di Hera Spa in virtù di un contratto di appalto il cui articolo 27 recitava tra gli oneri l'osservanza di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali, nonché l'osservanza degli accordi sindacali integrativi. Il ricorrente si occupava della raccolta rifiuti con guida di un camion che richiedeva la patente C e CQC con orari di 38 ore settimanali. Dal marzo 2015 il ricorrente veniva adibito alla raccolta porta a porta. La prestazione di lavoro del ricorrente terminava in data 25/4/2016 quando lo stesso presentava le proprie dimissioni stante il mancato riconoscimento del ccnl Fise nonché il livello di inquadramento a lui spettante. Per altro il contratto di appalto, tra la società [redacted] e la società [redacted] proseguiva sino al marzo 2016 in virtù di diverse proroghe. Secondo parte ricorrente la mancata applicazione del ccnl Fise era da ritenersi illegittima e conseguentemente la società cooperativa convenuta doveva essere tenuta a pagare le differenze retributive allo Spagnolo. Per parte ricorrente appariva logico ritenere la clausola di cui all'art. 27 come un contratto a favore di terzo e conseguentemente riconoscere il diritto soggettivo di parte attrice ad ottenere quanto a lui dovuto a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento del ccnl Fise. Veniva richiesta la responsabilità ex art. 29 II° comma d.lgs.276\2003 e art. 1676 c.c. anche di Hera s.p.a. riguardando il credito azionato integralmente un servizio nell'ambito dell'appalto ricordato. Secondo i conteggi elaborati dalla FP CGIL il credito ammontava ad € 18.517,16 per il quale agiva il ricorrente che, in subordine, richiamava il parametro del CCNL FISE ai sensi dell'art. 36 Costituzione.

Si costituiva in giudizio la cooperativa [redacted] contestando gli orari indicati dal ricorrente nell'espletamento della propria attività, inserita correttamente nel contratto di appalto con [redacted]. Richiamando l'art. 27 del contratto di appalto veniva evidenziato che il riferimento non era, dunque, al CCNL Fise bensì in generale alla contrattazione collettiva del settore. La differenza non appariva solo lessicale ma sostanziale. Significativa sul punto risultava la lettura dell'art. 30 successivo che prescriveva all'impresa aggiudicataria di comunicare al Referente Aziendale, tra le altre cose, anche "il CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto" con ciò dovendosi evidentemente escludere che l'unico contratto collettivo suscettibile di applicazione nell'esecuzione dell'appalto fosse quello Fise. Infatti la Fraternità aveva comunicato l'applicazione del CCNL cooperative sociali e non era stata esclusa dall'appalto. La legittimazione delle cooperative sociali a partecipare alle gare di appalto pubbliche e ad applicare il contratto collettivo del settore cooperativo andava affermata, senza margini di dubbio, anche alla



luce del diritto interno ( codice degli appalti ) e del diritto comunitario. Imporre alle cooperative sociali di applicare i contratti collettivi (e le relative condizioni economiche) stipulati dalle imprese ordinarie con scopo di lucro avrebbe prodotto secondo la società costituita in concreto l'effetto di estromettere le prime dal mercato o al più relegarle ad un ruolo necessariamente subalterno (ad esempio quali subappaltatrici) rispetto a quello delle imprese industriali, così frustrando definitivamente le finalità sociali che esse perseguono e che sono espressamente riconosciute e tutelate dalla legge. Si richiamava al riguardo l'orientamento della giustizia amministrativa e anche del Ministero del Lavoro che nella nota n.14775 del luglio 2016 aveva affermato che *"nell'ambito degli appalti che coinvolgono cooperative, va poi ricordata la specifica disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008) secondo cui "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"* e richiamando la categoria delle cooperative sociali tra quelli specifici della categoria. Nessun valore poteva avere il richiamo in subordine al parametro dell'art. 36 Costituzione non essendo state prodotte allegazioni per dimostrare l'insufficienza della retribuzione derivante dal CCNL cooperative sociali rispetto tale parametro. Non sussistevano, per altro, dubbi in ordine al fatto che il CCNL cooperative sociali del 16.12.2011 sottoscritto da Confcooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane – Solidarietà, Legacoopsociali, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL sulla base del quale è stato regolato il rapporto di lavoro del ricorrente, fosse il contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo nella categoria delle cooperative sociali essendo sottoscritto sia per parte datoriale, sia con riferimento ai lavoratori, dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (così come a livello locale) di entrambe le parti. Esatto risultava l'inquadramento del ricorrente al livello 4B del CCNL Fise.

Si costituiva in giudizio Hera s.p.a. contestando in primo luogo l'infondatezza della pretesa per il periodo marzo-aprile 2016 stante l'interruzione dei contratti di appalto aggiudicati a [redacted], della quale La Fraternità faceva parte, in data 13.3.2016. Veniva richiesta la chiamata in causa in termini di manleva proprio della [redacted] soc. coop. a r.l. e il [redacted] età consortile a r.l. come partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di raccolta dei rifiuti. Si contestava la prova dell'attività svolta dal ricorrente nell'appalto de quo considerando che il contratto di assunzione del Sig. [redacted] non specifica se lo stesso doveva essere impiegato per l'appalto relativo allo spazzamento o per il diverso appalto raccolta. Inoltre si contestava l'applicabilità del disposto dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003 alla società [redacted] data la natura pubblica.

Si costituiva in giudizio la [redacted] eccependo la incompetenza per materia del Giudice del Lavoro, non potendo ricomprendersi, le domande proposte da [redacted] nei



confronti di [redacted] quelle elencate nell'art. 409 c.p.c. e per le quali è prevista la competenza per materia del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, attesa la natura privatistica- ovvero, tutt'al più, amministrativistica - dei rapporti giuridici in ipotesi intercorrenti tra la convenuta [redacted]. Si eccepiva inoltre la nullità della chiamata in garanzia per indeterminatezza della stessa.

In replica Hera richiamava il disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006 – ai sensi del quale, nel caso di Raggruppamenti temporanei di tipo c.d. “orizzontale” come quello in esame, “*l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori*”; categoria, quest’ultima, in cui - secondo recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – rientrano anche i lavoratori dipendenti dei membri raggruppati .

Sul punto per altro [redacted] dichiarava di non accettare l'estensione del contraddittorio.

Si costituiva in giudizio [redacted] veniva rilevato che con il quesito 7 del procedimento online SRM n.1212000035 alla società committente [redacted] era stato chiesto quale contratto dovesse essere applicato ai dipendenti normodotati delle cooperative sociali con riferimento alla procedura di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio delle province di Bologna, Modena e Ferrara da luglio 2012 a luglio 2014 e la risposta della committente era stata di tale tenore: “L’obbligo di corrispondere i minimi di trattamento economico e normativo del CCNL Federambiente è escluso nel rispetto delle condizioni previste e disciplinate dall’art. 8-bis del citato CCNL Federambiente per tutti i dipendenti (normodotati e svantaggiati) delle cooperative sociali”.

All’udienza del 8\1\2019 dopo la discussione la causa veniva decisa.

Ritiene il giudice che il ricorso possa essere parzialmente accolto con sentenza non definitiva , salvo rimandare ad una successiva fase di CTU pre la determinazione precisa delle eventuali differenze retributive del ricorrente. Diversa valutazione per la chiamata in causa della [redacted]

Infatti, iniziando da tale primo punto, a parte la parzialità della documentazione notificata per tale chiamata rimane la circostanza dell’indeterminatezza di tale chiamata in garanzia, circostanza che aveva in effetti nel corso del giudizio spinto [redacted] chiarire con apposita memoria le ragioni giuridiche alla base di tale chiamata, per altro con indicazioni ritenute dal giudice tardive e sulle quali la [redacted] legittimamente , rifiutava il contraddittorio. Conseguentemente deve essere dichiarata nulla la chiamata in causa della Brodolini e questo determina la condanna alle spese della chiamante [redacted]

In sede istruttoria è stato appurato che il ricorrente era addetto ad attività di conduzione di veicoli per la movimentazione e il trasporto dei rifiuti.

Sulla possibilità di applicare l’art. 29 anche nei confronti di [redacted] si osserva che la deroga all’applicazione di tale disposizione, prevista dall’art. 1, co. 2, del medesimo decreto e dall’art. 9, co. 1, D.L. 76/2013, riguarda esclusivamente gli “*appalti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001*” (come espressamente specificato nelle norme richiamate) e non invece gli “*appalti conferiti da*



*società ancorché partecipate*”, non derivando l’esclusione della pubblica amministrazione dalla responsabilità solidale di cui all’art. 29, 2 co., d.lgs. 276/2003, dalla soggezione alla disciplina del codice degli appalti ma dalla espressa deroga prevista dall’art. 1, co. 2, d.lgs. 276/2003. Sul punto chiara ed univoca la giurisprudenza della Corte di Cassazione :” *“In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l’art. 3 Cost.”* (Cass. civ., Sez. lav., Ord., 03/05/2017, n. 10777). Per altro nei confronti di Hera la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.276/2003 al pagamento delle eventuali differenze retributive dovrà essere considerata solo fino al 13/3/2016 perché in tale data è cessato il contratto di appalto con La Fraternità.

L’art. 27 del capitolato speciale d’appalto – proposto da [redacted] prevedeva *“l’osservanza di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali, nonché l’osservanza degli accordi sindacali integrativi”*. La clausola sopra citata viene considerata dalla parte ricorrente come clausola a favore di terzo di cui all’art 1411 cc ove la veste dello stipulante è assunta dal committente, quella del promittente dal nuovo appaltatore e quella di terzo beneficiario dal lavoratore impiegato nell’appalto. Tale previsione contrattuale non è suscettibile, sempre secondo parte ricorrente, di alcuna interpretazione se non quella derivante dal dato letterale. Non vi è alcun obbligo di applicazione di un determinato ccnl, vi è piuttosto l’obbligo di applicazione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal ccnl dei servizi ambientali, ovvero il FISE, che è questione per il ricorrente ben diversa da quella ampiamente riproposta dalla [redacted]

Per quanto riguarda il contratto applicabile nel caso di specie le ragioni offerte dalla coop. La Fraternità per l’applicazione del contratto cooperative sociali si scontrano con il dettato stesso del contratto che all’art. 1 in termini chiari ed inequivocabili prevede :” *Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo che: a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse; b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari; c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione. Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, l’attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio ed a*



verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi” indicando in seguito una serie di casi riconducibili alle ragioni stesse delle cooperative sociali, tra i quali logicamente non figurano le attività di servizi ambientali. Quindi oltre alla clausola contrattuale indicata in prima istanza il dato che rileva come risolutore nel caso in esame è che l’applicabilità di uno speciale regime contrattuale per le cooperative sociali è previsto nei settori specifici di intervento di tali cooperative per favorire l’inclusione lavorativa di lavoratori svantaggiati ma non vale come regola in ogni settore perché così impostata viene a smontare un canone essenziale del libero mercato che è la parità di condizioni dei partecipanti ad una gara di appalto in quanto, potendo offrire un prezzo più basso a danno dei propri lavoratori ( che in questo caso non sono assolutamente lavoratori svantaggiati se non nel trattamento economico ) e dei concorrenti facilmente si aggiudicano la gara. Porre i partecipanti ad una gara in condizioni differenti costituisce certamente un vulnus alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione non accettabile perché a pagarne le conseguenze sarebbe oltre la libera iniziativa economica anche il lavoratore che vedrebbe contratto il suo diritto ad una retribuzione adeguata ai criteri costituzionali dell’art. 36. Che le società cooperative possano e debbano partecipare ad ogni gara come previsto anche dal codice degli appalti è fuori discussione, quello che non è possibile consentire è che in nome di benefici, accordato per tutt’altre finalità, possano offrire servizi a prezzi non concorrenziali pagando i propri lavoratori meno degli altri. Un conto è il regime fiscale, altro il trattamento economico riservato ai lavoratori che non può essere peggiore nel caso, come quello in esame, ci troviamo non nell’esigenza di consentire l’inserimento di un soggetto svantaggiato nel mercato del lavoro ma di competere per la gestione di un servizio. Sostenere che :” nell’ipotesi in cui [redacted] fosse condannata a versare le somme richieste dal ricorrente in forza dell’applicazione del CCNL Fise, la Cooperativa si troverebbe a sopportare un danno tale per cui l’aggiudicazione dell’appalto in questione si risolverebbe con una grave perdita economica. Il costo per la resistente supererebbe infatti il corrispettivo per le prestazioni previsto dall’appalto” vuole dire in termini chiari e precisi che il prezzo offerto dalla cooperativa non sarebbe remunerativo sul mercato se si fosse tenuto conto dell’equa, nel senso di uguale ed adeguata, remunerazione dei propri lavoratori ma l’errore commesso dalla cooperativa non può ricadere certamente sulla parte debole del rapporto trilatero, cioè sui lavoratori.

Il riferimento al canone imposto dall’art. 36 della Costituzione nel caso in esame è superiore al riferimento stesso della clausola contrattuale, in effetti dalla dizione non univoca. Per la cooperativa sociale che ha come scopo specifico e precipuo l’introduzione nel mercato del lavoro di persone svantaggiate la situazione particolare determina la possibilità di calcolare come adeguatamente remunerativo un trattamento economico inferiore rispetto ai canoni normali perché c’è l’elemento in più dello svantaggio al quale soggiace il lavoratore che determina tale sacrificio, sicuramente da socializzare. Invece nei settori che non sono di specifico intervento della cooperativa sociale e a maggior ragione rispetto a lavoratori non posti in condizioni di svantaggio per il mercato del lavoro riconoscere la possibilità di corrispondere trattamenti fuori mercato, come confermato dalle stesse indicazioni della cooperativa quando spiega le ragioni per le quali si è aggiudicata l’appalto, cioè offrire condizioni fuori mercato ( solo così può interpretarsi la frase ricordata



“Il costo per la resistente supererebbe infatti il corrispettivo per le prestazioni previsto dall'appalto” ).

L'altro argomento offerto in sede di discussione da Hera sui prezzi offerti ai propri clienti-utenti consentiti in termini contenuti solo per il costo del lavoro concorrenziale ( in sostanza pagando di più i lavoratori i costi dei propri servizi risulterebbero maggiorati a scapito degli utenti che pagherebbero tariffe maggiori ) si osserva che ci sono molti metodi per ridurre i propri costi e non si comprende perché solo il sistema che introduce nella sostanza dumping contrattuale possa essere ritenuto praticabile, a parte profili di illegittimità del metodo evidenziati in precedenza.

Per quanto riguarda l'inquadramento quello richiesto dal ricorrente è il livello IV B CCNL Fise al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze tecnico – pratiche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento” .

Il livello 3B dell'area conduzione, indicato in alternativa dalla cooperativa La Fraternalità come applicabile al caso di specie, si applica ai lavoratori “ che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C “.

Ritiene il giudice che nel caso in esame in effetti questo secondo livello appaia applicabile al caso in esame sia per la durata dell'attività del ricorrente sia per la mancanza in termini probatori di qualsiasi impegno di coordinamento o di autonomia da parte del ricorrente.

Conseguentemente nella successiva fase istruttoria il CTU dovrà verificare le spettanze relative a tale inquadramento per i periodi evidenziati.

Spese al definitivo.

#### P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, decidendo non definitivamente,

1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente S [redacted] il rapporto di lavoro dal 5/6/2014 al 25/4/2016 doveva essere inquadrato al livello B3 del CCNL FISE e , previa determinazione delle differenze tramite CTU nel prosieguo del giudizio, condanna [redacted] in solido tra loro al pagamento di eventuali differenze retributive;



- 2) Dichiaro [REDACTED] solidamente responsabile ex art. 29 d.lgs.276/2003 al pagamento delle eventuali differenze retributive fino al 13/3/2016;
- 3) Dichiaro nulla la chiamata in causa di [REDACTED] SOC.COOP. A R.L. e condanna [REDACTED] al pagamento delle relative spese di giudizio che liquida in € 3.500,00 oltre Iva, Cpa, oltre 15% spese generali;
- 4) Dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- 5) Spese al definitivo
- 6) Motivazione nei sessanta giorni

Bologna il 08/01/2019

Il Giudice Unico  
Carlo Sorgi

